



Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili

A.C. 261 e abb.

Dossier n° 131 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
5 ottobre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	261 e abb.
Titolo:	Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
adozione quale testo base:	3 agosto 2016
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, XI Lavoro
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il testo unificato adottato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro nella seduta del 28 settembre 2016 si compone di 5 articoli.

L'**articolo 1** individua le finalità dell'intervento legislativo, aggiungendo a quelle già indicate nel titolo l'obiettivo di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento dei reati richiamati nel titolo stesso.

L'**articolo 2** delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo in materia di valutazione e formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Il comma 1 enuclea tre principi e criteri di rettivi di delega. Il comma 2 detta le procedure per l'adozione del decreto, ricorrendo alla così detta «tecnica dello scorrimento» e prevedendo un doppio parere parlamentare qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi in prima battuta dalle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

L'**articolo 3** disciplina l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle strutture già indicate, demandando ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni da applicare in relazione all'installazione di tali sistemi e al trattamento dei dati personali da essi ricavabili.

L'**articolo 4** pone in capo al Governo l'obbligo di trasmettere al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, che dia conto anche dei dati relativi ai reati commessi nell'anno di riferimento e ai relativi procedimenti giudiziari.

L'**articolo 5** reca la clausola di neutralità finanziaria.

Tipologia del provvedimento

È il testo unificato di 12 proposte di legge di iniziativa parlamentare, adottato come testo base dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera, durante l'esame in prima lettura, nella seduta del 28 settembre 2016. È sottoposto all'esame del Comitato per la legislazione a norma dell'articolo 16-bis, comma 6 del regolamento della Camera, in quanto contenente una disposizione di delega al Governo.

Omogeneità delle disposizioni

Il testo unificato presenta un contenuto omogeneo, recando sia norme di immediata applicazione, sia una

disposizione di delega, finalizzate a prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il **titolo** del testo unificato non contiene un riferimento alla disposizione di delega in difformità rispetto a quanto prescritto dal paragrafo 1, lettera a), n. 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

All'articolo 2, comma 2:

il **terzo periodo** stabilisce che - qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente - tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni. Con riferimento a tale previsione del ricorso alla così detta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla «tecnica dello scorrimento»" e che, in recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

il **quarto periodo** del medesimo **comma 2** prevede che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il **quinto periodo** dispone che le Commissioni competenti per materia possono esprimersi "sulle osservazioni del Governo" entro 15 giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato (**sesto periodo**). *Occorrerebbe riferirsi, piuttosto che alle "osservazioni del Governo" all'espressione del parere definitivo da parte delle Commissioni parlamentari.*

Coordinamento interno del testo

La clausola di neutralità finanziaria è ripetuta sia nell'**articolo 2, comma 3**, con esclusivo riferimento all'attuazione della delega, sia all'articolo 5, con riguardo all'attuazione della legge.